

Egregio Signor  
Walter Kaswalder  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE

Trento, 7 novembre 2020

## PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

**Modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#) (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo scopo di questa proposta di modificazione dello Statuto è di attuare gli impegni contenuti nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale in data 20 ottobre 2020 in relazione alla proposta [1/66/XVI](#) recante il titolo *"Integrare le disposizioni statutarie per assicurare piena autonomia delle Province autonome in materia di tributi locali, e per consentire il trasferimento alla Provincia, senza vincolo di destinazione, delle somme trasferite dallo Stato alle Regioni o agli enti locali nazionali"* convertita nell'ordine del giorno [257/XVI](#).

L'ordine del giorno 257/XVI prevede due impegni. Il primo punto del dispositivo pone l'obiettivo di integrare le disposizioni dell'art. 80, comma 2, dello Statuto di autonomia al fine di assicurare la piena autonomia delle Province autonome e degli enti locali nella definizione della base imponibile, delle aliquote, delle modalità di calcolo e delle esenzioni dei tributi locali comunali anche nei casi in cui - come ad esempio è stato previsto dai [decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (cosiddetto decreto Agosto) e [19 maggio 2020, n. 34](#) (cosiddetto decreto Rilancio) - lo Stato prevede di trasferire alle regioni e alle autonomie locali fondi per garantire livelli minimi di entrate finanziarie in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al fine di compensare il mancato gettito di tributi locali derivante da un'esenzione fiscale disposta con legge statale.

Il secondo punto del dispositivo prevede di integrare le disposizioni del titolo VI (Finanza della regione e delle province) dello Statuto speciale d'autonomia al fine di garantire che, qualora lo Stato preveda che determinate somme trasferite alle Regioni o agli enti locali a livello nazionale spettino anche alla Provincia di Trento e agli enti locali della stessa, esse siano trasferite alla Provincia autonoma senza vincolo di destinazione se non quello della spesa nell'ambito del corrispondente settore e

prescindendo da qualunque adempimento previsto dalle leggi statali ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto. È evidente che in caso di modifica del titolo VI lo stesso meccanismo sarebbe da applicarsi anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Ai fini di una maggiore autonomia nelle modalità di definizione delle politiche fiscali sarebbe auspicabile che - come avvenuto con i provvedimenti adottati in risposta all'emergenza Covid-19 e precedentemente in risposta alla tempesta Vaia - nei casi in cui lo Stato dispone di rinunciare a delle entrate erariali destinate agli enti locali trasferendo ai comuni il mancato gettito, riconoscesse così alle Province autonome una quota dell'ammontare del gettito complessivo qualora la medesima misura fosse applicata nel territorio provinciale, consentendo però di poter modulare le esenzioni totali o parziali in deroga dalla norma nazionale e in considerazione delle peculiari politiche pubbliche adottate a livello locale. Tutto ciò senza comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

È evidente che tale auspicio potrebbe essere realizzato solo con una modificazione del titolo VI dello Statuto possibile solo previa Intesa tra lo Stato e la Provincia ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto medesimo, il quale prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. In questo modo si consentirebbe che le somme stanziato dallo Stato per far fronte al mancato gettito dei comuni sull'intero territorio nazionale, ove ne sia prevista anche l'erogazione nei confronti dei territori delle Province autonome, affluiscono al bilancio della Provincia senza vincolo di destinazione se non quello di utilizzarle per le finalità generali della norma. Nei casi previsti dai decreti-legge menzionati nelle premesse ad esempio, la Provincia potrebbe liberamente utilizzare le risorse messe a disposizione dello Stato per incentivare attività economiche o, più in generale, per abbattere la pressione fiscale. Ciò consentirebbe alla Provincia di ponderare meglio le esenzioni o le agevolazioni valutandone la coerenza con le altre politiche di incentivazione poste in essere o anche con le effettive ricadute sull'effettiva realtà del territorio, anche in considerazione dei principi di efficacia, efficienza ed equità.

Sotto il profilo della ratio legislativa la presente proposta di modifica statutaria trova ispirazione nell'impostazione metodologica che caratterizzava l'articolo 5 della legge [30 novembre 1989, n. 386](#) *“Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria.”* abrogato dalla legge [23 dicembre 2009, n. 191](#) *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”*. Si è scelto di attingere a un simile impianto concettuale in base alla necessità di definire un quadro normativo adeguato per regolare i rapporti finanziari tra Stato e Provincia nei casi in cui lo Stato, anche per motivi del tutto eccezionali o straordinari come quello epidemico e in deroga a quanto attualmente prevede il titolo VI dello Statuto, preveda il trasferimento anche alla Provincia o ai suoi enti locali di risorse stanziato a livello nazionale a favore delle Regioni o degli enti locali.

Cons. prov. Alex Marini